CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

DISEGNO DI LEGGE

N. 157/A

presentato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, FASOLINO

il 3 giugno 2020

Rinegoziazione dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti e misure straordinarie per gli enti locali in materia di programmazione unitaria

RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Relazione tecnico-illustrativa

Art. 1 - Rinegoziazione dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti

Con lettera circolare del 14 maggio la Cassa depositi e prestiti Spa ha comunicato la propria disponibilità alla rinegoziazione dei prestiti concessi a favore delle regioni e province autonome, tale operazione si inquadra nell'ambito delle iniziative poste in essere dalla CDP a supporto degli enti territoriali nell'attuale situazione di crisi determinata dall'emergenza SARS-CoV-2.

Questo strumento consente di rimodulare il profilo di rimborso, per capitale ed interessi dei prestiti, con lo scopo di rendere disponibili, in particolare nel 2020, risorse che potranno essere destinate anche ad interventi necessari a far fronte all'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2. Nello specifico, le risorse liberate in quota capitale nell'anno 2020, per effetto diretto della rinegoziazione, potranno essere utilizzate senza vincolo di destinazione (anche per spese correnti), ancora sino al 2023, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legge n. 78 del 2015, così come modificato dall'articolo 57 comma 1-quater della legge n. 157 del 2019. Dal 2024, invece i risparmi di parte capitale dovranno finanziare investimenti.

Possono essere oggetto di rinegoziazione ai sensi della citata lettera-circolare i prestiti, ivi inclusi i prestiti ad erogazione multipla con riferimento a ciascuna quota erogata (di seguito i "Prestiti Originari") connotati, alla data del 4 maggio 2020, dalle seguenti contestuali caratteristiche:

- a) regolati a tasso di interesse fisso o variabile;
- b) con oneri di rimborso interamente a carico degli Enti;

- c) con debito residuo pari o superiore ad euro 10.000.000,00;
- d) interamente erogati;
- e) con scadenza dell'ammortamento successiva al 31 dicembre 2020

Sono esclusi dalla presente rinegoziazione i mutui contratti con il MEF.

Nella tabella seguente sono elencati i prestiti in essere per i quali è possibile procedere alla rinegoziazione, individuati sulla base delle suddette caratteristiche, e la relativa quota capitale liberata nel 2020:

Capitolo	mutul da rine goziare	descrizione	tasso	scadenza	One ri capitale 2020	debito residuo all'0 v 0 v 2020	quota capitale da versare al 3 //12/2020	quota capitale libe rata	de biso da ammorsizzare	numero rase nuovo plano ammonamenso	nuova scadenza
	455849G ⁰ 01	MUTUD CIP di Euro 700.000.000,00, si xonsi della L.R. 09 marzo 2015, n.5 (L.F.), per la malitz azione di opere e infrastrutture di	3,000%	2005							
		computers as diinteresse regionale IEFOCAZIONE ELPO 47.638.130.00									
SC08.0118					2.381.906,50	36.919.550,75	92.298,88	2.289.607,62	36.827.251,87	46	31/12/2043
	4558496/02	MUTUO COP di Euro 700,000,000,000, ai xonsi dolla L.R. 09 marzo 2015, n.5 (L.F.), per la	1,068%	2005							
		realizzazione di opere e infrastrutture di computerza e di interesso regionale							1		
		IEFOCAZIONE ELPO 12.811.146,00									
SC08.0118	4558499/03	MUTUO COP di Euro 700.000.000,00, si xensi	2,896%	2006	656.981,84	10.183.218,64	25.458,05	631.523,79	10.157.760,59	46	31/12/2043
	43301330	dola LR 09 marzo 2015, n.5 (LF.), per la realizzazione di opere e infrastruture di	4,000								
		computers as dimeresse regionals ILEHOCAZIONE ELIPO 50.908.570,50							1		
SC08.0118					2.610.695.92	43.076.482,77	107.691,21	2.503.004,71	42.968.791.56	46	31/12/2043
	4558499/04	MUTUO COP di Euro 700.000.000,00, ai sonai della L.R. 09 marzo 2015, n.5 (L.F.), cer la	2,934%	2007	2.00.000,02	43.07 81-102/77		21303130-47-2	46300.732,00	-	34 14 15 15
		realizzazione di opere e infrastruture di competerza e di interesse regionale									
		V EROCAZIONE ELPO so sos 570,53									
SC08.0118	4558496/t6	MUTUO COP di Euro 700.000.000,00, si sonsi		2008	3.460.469,76	60.558.220,90	151.395,55	3.309.074,21	60.406.825,35	46	31/12/2043
	400049910	dolla LR 09 mezo 2015, n.5 (LF.), por la materiarione di copere e infrastruture di	1,000%	2000							
		computers as di interesse regionali V EPOCAZIONE ELPO 69.220.604,91							1		
SC08.0118		V HOLAZONE RIPO 60 200 KOAST			3.549.928.46	65.673.676,45	164.184,19	3.385.744,27	65.509.492,26	46	31/12/2043
SCIR.UT18	4558499/06	MUTUO COP di Euro 700.000.000,00, si sonsi dola L.R. 09 marzo 2015, n.S (L.F.), per la	2,002%	2009	3.349.928,46	63.673.676,43	164.164,19	3.383.744,27	65.309.492,26	40	31/12/20A3
		realizazione di opere e infrastruture di							1		
		computers as diinteresse regionale VIEROCAZIONE ELPO 69.220.604,91							1		
SC08.0118					1.171.178,46	23.423.569,25	58.558,92	1.112.619,54	23.365.010,33	46	31/12/2043
	455905901	MUTUO AD EROGAZIONE MULTIPIA COP di complessivi Euro 504.971.572,63 da contrarre	g 178%	2046					1		
		per effetive esigenze di cassa si sensi della LR 09 marzo 2015, n.5 (LEGGE STA BLITA') -									
		prima erogazione euro 104.021.036,16 per il finanziamento di interventi di cui aIAI. 1 del							l		
SC08.0121	4559059/02	Contratto di Presisto PEP, 1002 del 1 dic 2016. MUTUO AD EFOCAZIONE MULTIPLA COP di	3,192%	2046	3.526.136,82	93.442.625,70	233.606,56	3.292.530,26	93.209.019,14	51	30/06/2046
		complexaivi Euro 504.971.572,63 da contrarre per effetive exigenze di cassa: ai sensi della									
		L.R. 09 marzo 2015, n.5 (LEGGE STA BLITA*) - seconda erogazione euro 48.995.792,94 per							1		
SC08.0121		il finanziamento di interventi di cui alfAll. 1 del Contratto di Presito REP. 802 del 1 dic 2016.			1.660.872,30	44.843.552,19	112.108,88	1.548.763,42	44.731.443,31	52	31/12/2046
	4559056/03	MUTUO AD EPOCAZIONE MULTIPLA COP di complessivi Euro 504.971.572,63 da contrarre	Q 164%	2046							
		per effetive exigenze dicassa sisenzi della LR 09 marzo 2015, n.5 (LEGGE STA BLEA) -							1		
		terza erogazione euro 21.719.370,88 per il finanziamento di interventi di cui alfAll. 1 del							1		
SC08.0121	455905@104	Contratto di Presisto PEP. 502 del 1 dic 2016. MUTUGADI EFOGAZIONE MULTIPIA COP di	4,252%	2046	748.943,92	20.221.486,04	50.553,72	698.390,20	20.170.932,32	52	31/12/2046
		complexaivi Euro 504.971.572,63 da contrarre per effetive exigenze di cassa: ai xensi della									
		L.R. 09 marzo 2015, n.5 (LECCE STA BLITA') - quarta eropazione euro 61.069.413,78 per il									
SC08.0121		finanziamento di interventi di cui alfAll. 1 del Contratto di Presitto PEP, 802 del 1 dic 2016.			2.142.786,44	57.855.234,12	144.638,09	1.998.148,35	57.710.596,03	52	31/12/2046
	455905G/05	MUTUDAD EPOCAZIONE MULTIPIA COP di complessivi Euro 504.971.572,63 da contrarre	4,282%	2046							
		per effetive esigenze di cassa si sensi della LR 09 marzo 2015, n.5 (LEGGE STA BLEA) -									
		quinta orogazione euro 48.444.988,70 per il finanziamento di interventi di cui alfAll. 1 del									
SC08.0121	4559059/06	Contratto di Prostito REP. 302 del 1 dic 2016. MUTUO A DIFFOGAZIONE MULTIPIA COP di	2,373%	2046	1.730.178,16	46.714.810,54	116.787,03	1.613.391,13	46.598.023,51	52	31/12/2046
		complexativi Euro 504.971.572,63 da contrarre per effettive exigenze di cassa ai sensi della	,						l		
	1	LR 09 marzo 2015, n.5 (LEGGE STA BLITA*) - sests erogazione ouro 73.084.551,62 per il							l		
SC08.0121	1	finanziamento di interventi di cui alfAll. 1 del Contratto di Presisto PEP. 302 del 1 dic 2016.			2.706.835,24	73.084.551,62	182.711,38	2.524.123,86	72.901.840,24	52	31/12/2046
50,8,0121	4559953/01	MUTUDAD EFOCAZIONE MULTIPLA COP di complessaria Euro 404.000.010.00 dia contrarre	2,257%	2049	2.100.000,27	Januaria			1230233,24		54 24 2040
	1	per il finanziamento di investimenti si sensi dell'art. 3. della L. n. 350 del 24/12/2003.							l		
	1	autorizzato con L.R. 8/08/2019, n. 15 - prima erogazione - Contratto di Prestito PEP. 809 del							l		
SC08.6773	ļ	25/03/2019			597.917,18	17.638.556,72	44.096,39	553.820,79	17.594.460,33	57	30/06/2049
	TOTALE	J			26.944.831,00	593.635.535,69	1.484.088,84	25.460.742,16	592.151.446,85	J	

Le posizioni individuate dalla Regione trovano riscontro nell'elenco allegato alla citata lettera circolare di CDP (allegato A).

Dal prospetto si evince che qualora si provveda alla rinegoziazione di tutti i mutui presenti nel prospetto medesimo, nel 2020, si liberano risorse in quota capitale per euro 25.460.742,16, quale differenza tra le quote capitale in scadenza nel 2020, sulla base degli originari piani di ammortamento, e la quota capitale, pari allo 0,25 per cento del debito residuo al 1.1.2020, da versarsi al 31.12.2020, se-

condo quanto previsto dalla lettera circolare contenente le condizioni di rinegoziazione.

Secondo quanto stabilito nella circolare, la rinegoziazione ha dei riflessi anche sulla quota interessi, nei seguenti termini:

- la prima scadenza del pagamento delle quote interessi per l'anno 2020 è spostata dal 30.6.2020 al 31.7.2020;
- la scadenza del 31.12.2020 non subisce invece variazioni;
- gli interessi per l'anno 2020 sono calcolati al tasso pre-rinegoziazione applicato ai rispettivi mutui:
- la quota interessi da versare al 31.12.2020 è ricalcolata in ragione della quota capitale non versata nel 2020 per effetto della rinegoziazione.

A partire dall'1.1.2021 per ciascun mutuo rinegoziato, il piano di ammortamento relativo al debito residuo come risultante al 31.12.2020 è rimodulato, secondo il metodo "francese" (ossia a rata costante) e i tassi di interesse applicati ai prestiti rinegoziati sono determinati secondo il principio dell'equivalenza finanziaria, assicurando l'uguaglianza tra il valore attuale dei flussi di rimborso del prestito originario e del prestito rinegoziato, sulla base dei fattori di sconto utilizzati per la determinazione delle condizioni applicate dalla CDP ai nuovi prestiti, tenuto conto della durata e delle condizioni di mercato vigenti alla data di determinazione dei tassi di interesse dei prestiti rinegoziati.

Per effetto della rideterminazione dei piani di ammortamento secondo il metodo francese, in luogo di quello italiano (a capitale costante e rata decrescente) applicato in origine, si determinano i seguenti effetti.

Negli originari piani di ammortamento all'italiana le rate computate comprendono da subito una quota capitale maggiore; ne consegue che nei nuovi piani di ammortamento alla francese, rimborsando già dalla prima rata una quota capitale sensibilmente inferiore, l'interesse conteggiato, computato su un capitale residuo maggiore, sarà inevitabilmente maggiore. Ciò anche in conseguenza dell'allungamento della durata dei nuovi piani di ammortamento, che interesserà alcuni prestiti (come verificabile nel prospetto). D'altro canto si osserva che i nuovi piani di ammortamento comportano da subito e all'incirca sino alla prima metà del periodo di rimborso una rata globalmente inferiore rispetto ai piani di ammortamento vigenti (per le medesime ragioni testé esposte), consentendo di liberare importanti risorse, soprattutto nei primi anni, in cui potranno ancora manifestarsi le conseguenze dell'emergenza SARS-CoV-2.

In particolare, con riferimento al triennio di riferimento del bilancio, qualora si provvedesse alla rinegoziazione di tutti i mutui in essere individuati secondo le indicazioni contenute nella circolare di CDP si evidenziano le seguenti riduzioni di oneri relativamente ai prestiti interessati dalla rinegoziazione:

variazio	ni 2020	variazio	ni 2021	variazio	totale triennio	
capitale	interessi	capitale	interessi	capitale	interessi	
-25.460.742,16	275.598,56	-10.400.085,06	980.952,33	-9.905.106,47	1.280.451,67	-43.228.931,13

Il comma 2 demanda alla Giunta regionale la verifica della convenienza finanziaria all'attuazione della disposizione del comma 1. Sulla base della verifica suddetta, la Giunta attua la rinegoziazione secondo i termini stabiliti dalla legge e adotta le conseguenti variazioni di bilancio che ne derivano al fine di adeguare gli stanziamenti dei capitoli relativi agli oneri, sia quota interessi sia quota capitale, ai nuovi piani di ammortamento. La norma, autorizza inoltre, la Giunta a destinare le conseguenti minori spese a favore di politiche di sviluppo economico e di competitività, oggi più che mai necessarie al fine di accompagnare la ripresa economica in considerazione delle difficoltà generate dall'insorgenza della pandemia da SARS-CoV-2.

Art. 2 - Interventi a favore degli enti locali

La norma è tesa a lasciare nella disponibilità degli enti locali le risorse sussistenti nei propri bilanci quali economie derivanti dall'attuazione degli interventi inseriti all'interno dei programmi cofinanziati da risorse comunitarie e nazionali temporalmente conclusi. L'articolo in particolare va ad abrogare una norma già approvata nel corso del 2019, la quale prevedeva la possibilità per gli enti locali di destinare le somme trasferite dalla RAS in attuazione dei programmi succitati per i quali sia stata adottata decisione formale di chiusura, alle medesime finalità per cui le risorse erano state trasferite originariamente, con riferimento alla programmazione comunitaria 2000/2006. Con il presente articolo si vuole ampliare la fattispecie suddetta, ricomprendendo anche le risorse trasferite in attuazione di interventi di assi prioritari per i quali non siano state presentate osservazioni da parte della Commissione Europea, ancorché riferiti a programmi per i quali si è in attesa dell'adozione della formale decisione di chiusura, con riferimento, ad oggi, alla programmazione 2007/2013. Inoltre, per l'anno 2020, in considerazione del periodo di emergenza che il territorio sta affrontando, si vuole che le economie suddette siano destinate anche alla realizzazione di interventi necessari al contrasto dell'emergenza derivante dalla pandemia in atto.

Art. 3 - Abrogazioni

Contiene l'abrogazione del comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale 8 agosto 2019, n. 15.

Art. 4 - Norma finanziaria

L'attuazione della presente legge non comporta oneri. La quantificazione delle minori spese è demandata ad apposita deliberazione da adottarsi ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 con la quale la Giunta regionale, valutata la convenienza finanziaria, provvede all'attuazione della norma, al calcolo dell'ammontare dei maggiori oneri sulla quota interessi e delle minori spese in conto della quota capitale e adotta le conseguenti variazioni come stabilito nell'articolo 1 della presente legge.

Art. 5 - Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

RELAZIONE DELLA TERZA COMMISSIONE PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CONTABILITÀ, CREDITO, FINANZA E TRIBUTI, PARTECIPAZIONI FINANZIARIE, DEMANIO E PATRIMONIO, POLITICHE EUROPEE, RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA, PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DEGLI ATTI EUROPEI, COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

composta dai consiglieri

DE GIORGI, Presidente e relatore di maggioranza - MORICONI, Vice Presidente - LAI, Segretario e relatore di minoranza- SCHIRRU, Segretario - CERA - COSSA - ENNAS - GIAGONI - MELONI - PIGA - SATTA Giovanni - SECHI - SOLINAS Alessandro - ZEDDA Massimo

Relazione di maggioranza

On.le DE GIORGI

pervenuta il 12 giugno 2020

Il disegno di legge n. 157, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 27/41 del 28 maggio 2020, è stato trasmesso al Consiglio regionale il 3 giugno 2020 e assegnato in pari data alla Terza Commissione permanente, la quale, stante l'urgenza rappresentata, lo ha immediatamente esaminato nella seduta pomeridiana del 3 giugno e approvato col consenso unanime di tutte le forze politiche.

Il presente disegno di legge crea i presupposti per la concessione di ulteriori risorse finanziarie a sostegno delle imprese e degli enti locali i quali si trovano ad affrontare la difficile fase post emergenziale legata alla crisi epidemiologica da Covid-19.

Precisamente, il provvedimento si compone di cinque articoli.

L'articolo 1 è relativo alla rinegoziazione dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti alle condizioni dalla stessa applicate e, comunque, nel rispetto del principio di convenienza finanziaria, alla cui verifica dovrà successivamente provvedere la Giunta regionale, chiamata, con propria deliberazione, ad attuare l'intervento e a effettuare le conseguenti variazioni di bilancio, destinando le risorse così liberate per interventi di sviluppo economico e competitività. Come esplicitato nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge e come chiarito dall'Assessore della programmazione nel corso della seduta, si stima che dalla rinegoziazione in esame si possano liberare risorse nell'esercizio 2020 superiori a euro 25 milioni, che potranno essere utilizzate anche per far fronte all'emergenza conseguente alla diffusione dell'epidemia da Covid-19. L'Assessore ha, quindi, posto l'accento sulla necessità di procedere in tempi rapidi all'approvazione della legge di autorizzazione, stante il termine stringente posto dalla Cassa depositi e prestiti per la presentazione della documentazione di corredo alla domanda di rinegoziazione e la chiusura della procedura. A tale riguardo, la Commissione in sede di esame del provvedimento ha ritenuto opportuno sopprimere all'articolo 1 il riferimento agli estremi della circolare della Cassa depositi e prestiti, essendo quest'ultima difatti atto amministrativo e non normativo, la cui modifica, peraltro, anche laddove prevedesse condizioni migliorative per la Regione, renderebbe necessario un ulteriore passaggio legislativo del Consiglio in funzione del recepimento delle stesse.

L'articolo 2, rubricato "Interventi a favore degli enti locali", sostituisce la disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale 8 agosto 2019, n. 15 (Terza variazione di bilancio 2019-2021) - che viene abrogato dal successivo articolo 3 - ampliando la possibilità per gli enti locali di mantenere nel proprio bilancio risorse trasferite in attuazione di programmi cofinanziati da risorse europee e statali e di utilizzarle per le medesime finalità cui erano originariamente destinate o anche per azioni di contrasto all'emergenza causata dalla pandemia. Con la disposizione in esame tale possibilità

è, infatti, estesa anche alle risorse trasferite in attuazione di programmi per i quali ancora non sia stata adottata decisione formale di chiusura da parte della Commissione europea, ma riferite ad Assi prioritari per i quali da questa non siano state presentate osservazioni.

L'articolo 4 contiene la norma finanziaria e l'articolo 5 stabilisce l'entrata in vigore.

Data la rilevanza e l'urgenza del provvedimento in esame, se ne auspica una rapida e condivisa approvazione da parte dell'Aula.

Relazione di minoranza

On.le LAI

TESTO DEL PROPONENTE

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1

Rinegoziazione dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti

- 1. Per l'anno 2020 è autorizzata la rinegoziazione dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti, alle condizioni di cui alla circolare protocollo n. 2062823/20 del 14 maggio 2020 della medesima Cassa depositi e prestiti e comunque nel rispetto del principio di convenienza finanziaria di cui all'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato).
- 2. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23) con propria deliberazione, adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di programmazione e bilancio, valutata la convenienza finanziaria, attua la disposizione di cui al comma 1. Nella medesima deliberazione, la Giunta è autorizzata ad effettuare le conseguenti variazioni di bilancio e a destinare le minori spese in conto della missione 14 - programma 01.

Art. 2

Interventi a favore degli enti locali

1. Le risorse sussistenti nei bilanci degli enti locali, trasferite in attuazione di programmi cofinanziati da risorse dell'Unione europea e statali per i quali sia stata adottata decisione formale di chiusura, oppure, ancorché non sia stata adottata decisione formale di chiusura, riferite ad assi prioritari per i quali non siano state presentate osservazioni da parte della Commissione europea, permangono in capo agli enti medesimi per essere utilizzate in coerenza con la programmazione unitaria regionale. Le modalità di

Art. 1

Rinegoziazione dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti

- 1. Per l'anno 2020 è autorizzata la rinegoziazione dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti, secondo i criteri e le condizioni applicati dalla Cassa depositi e prestiti e comunque nel rispetto del principio di convenienza finanziaria di cui all'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato).
- 2. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23) con propria deliberazione, adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di programmazione e bilancio, valutata la convenienza finanziaria, attua la disposizione di cui al comma 1. Nella medesima deliberazione, la Giunta è autorizzata ad effettuare le conseguenti variazioni di bilancio e a destinare le minori spese in conto della missione 14 - programma 01.

Art. 2

Interventi a favore degli enti locali

(identico)

attuazione del presente comma sono adottate con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di programmazione e bilancio.

- 2. Gli enti locali hanno l'obbligo di monitorare gli interventi attuati in forza del presente articolo sui sistemi della programmazione unitaria 2014/2020.
- 3. Le risorse di cui al comma 1 possono essere utilizzate anche per azioni di contrasto all'emergenza causata dalla pandemia da SARS-CoV-2.

Art. 3

Abrogazioni

1. Il comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale 8 agosto 2019, n. 15 (Terza variazione di bilancio 2019-2021. Modifiche alla legge regionale n. 36 del 2013, alla legge regionale n. 8 del 2018, alla legge regionale n. 48 del 2018 e alla legge regionale n. 49 del 2018, disposizioni in materia di entrate tributarie e accantonamenti a carico della Regione, in materia di continuità territoriale aerea, politiche sociali, sport e disposizioni varie) è abrogato.

Art. 4

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

Art. 3

Abrogazioni

(identico)

Art. 4

Norma finanziaria

(identico)

Art. 5

Entrata in vigore

(identico)